



COMUNE DI TORGNON

INFORMATIVA I.M.U. Anno 2025

Si informa che le **aliquote IMU** sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11/02/2025 come segue:

Aliquota ordinaria (secondo case e relative pertinenze e terreni edificabili)	8,0 %.
Esercizi che svolgano la propria attività a titolo principale sul territorio comunale e relative pertinenze	5,6 %.

L'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6 nella misura massima di un'unità per ciascuna, sono escluse dal versamento.

Per i fabbricati iscritti in catasto in categoria D, ad esclusione dei fabbricati in categoria D/10 utilizzati come immobili strumentali all'attività agricola, il gettito è destinato interamente allo Stato con l'aliquota del 7,6 % utilizzando il codice tributo 3925.

Si ricorre inoltre che ***dal 1° gennaio 2016 è stata introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, previa registrazione del comodato stesso presso l'Agenzia delle Entrate e nel rispetto dei requisiti previsti e chiariti dalla Circolare N.1/DF/2016.***

SCADENZA DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta dovuta per l'anno 2025 può essere effettuato in 2 rate:

- la prima, entro il 16 giugno 2025, pari al 50% dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda, entro il 16 dicembre 2025, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2025, tenendo conto delle aliquote sopra riportate;

In alternativa il versamento può essere assolto in unica soluzione entro il 16 giugno 2025.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello F24 utilizzando come codice ente **L217** (Torgnon) ed i seguenti codici tributo:

3916 per le aree fabbricabili;

3918 per gli altri fabbricati (2e case);

3925 per i fabbricati iscritti in categoria D - Quota riservata allo Stato.

Il versamento col modello F24 può essere effettuato in qualunque sportello bancario o postale, **senza l'applicazione di commissioni.**

BASE IMPONIBILE

Con effetto dal 1° gennaio 2012, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale propria, occorre tener presente che le rendite catastali devono essere rivalutate del 5% e successivamente moltiplicate per i seguenti valori:

Categorie catastali	Moltiplicatore
Da A/1 a A/11 (escluso A/10)	160
A/10 (uffici e studi privati)	80
C/1 (negozi e botteghe)	55

Categorie catastali	Moltiplicatore
C/3, C/4, C/5 e categorie da B/1 a B/8	140
Da D/1 a D/10 (escluso D/5)	65
D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurativi)	80

INAGIBILITA' O INABITABILITA'

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 245